

Regolamento del Dottorato di Ricerca in Matematica

[Approvato dal Collegio del Dottorato di Ricerca in Matematica in data
08/03/2024]

TITOLO I – IL COLLEGIO

Articolo 1 (Ruolo del Collegio)

Il Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica (nel seguito: il Collegio) è l'istituzione preposta a promuovere e coordinare le attività formative del Dottorato di Ricerca in Matematica, approvare e monitorare il piano formativo dei dottorandi e valutarne i relativi progressi. Il Collegio promuove l'inserimento dei dottorandi nel Dipartimento di Matematica "Guido Castelnuovo" che ospita il Dottorato di Ricerca, con particolare attenzione alla loro partecipazione nelle attività scientifiche e alla disponibilità di spazi, strutture e servizi offerti dal Dipartimento.

Articolo 2 (Composizione e convocazione del Collegio)

1. Il Collegio è composto da:
 - a. un Coordinatore;
 - b. membri ordinari, scelti tra i docenti e i ricercatori di Università ed Enti di Ricerca vigilati dal MUR;
 - c. un numero variabile di membri stranieri, scelti tra docenti di alta qualificazione operanti in Università ed Enti di ricerca stranieri.
2. Limitatamente a questioni di tipo organizzativo, didattico e relative ai criteri per l'uso dei fondi di funzionamento, nonché per le esclusioni, sospensioni, congelamenti e proroghe, partecipano alle riunioni del Collegio due rappresentanti eletti dal corpo dei dottorandi. Tali rappresentanti possono coincidere o meno con i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento.
3. I membri del Collegio decadono al momento del collocamento fuori ruolo. I membri del Collegio decadono dopo nove rinnovi consecutivi del Collegio.
4. Le riunioni del Collegio sono convocate dal Coordinatore con almeno 2 giorni di anticipo. Gli assenti giustificati non concorrono alla formazione del numero legale. Il Coordinatore può decidere, quando le questioni da dibattere non siano particolarmente complesse, di convocare una riunione telematica del Collegio e

di effettuare le eventuali votazioni per via telematica. Nel caso in cui uno o più membri del Collegio si oppongano alla forma telematica, la riunione si tiene in forma ordinaria.

TITOLO II – COMPITI DEL COLLEGIO

Articolo 3 (Monitoraggio e valutazione delle attività dei dottorandi)

Il Collegio:

- a. determina le linee guida delle strategie formative del Dottorato;
- b. introduce i dottorandi alle linee di ricerca attive nel Dipartimento e ai gruppi disciplinari che le portano avanti;
- c. collabora, confrontandosi con i dottorandi, alla stesura di un piano delle attività formative, con particolare cura rispetto al conseguimento dei CFU previsti dal successivo Articolo 5, comma 5;
- d. approva le ammissioni agli anni successivi al primo, previa valutazione del lavoro dei dottorandi (cf. Articolo 8);
- e. approva la scelta del supervisore e degli eventuali co-supervisori, e il relativo tema della tesi;
- f. valuta i progressi nella preparazione delle tesi;
- g. delibera motivatamente in merito alle esclusioni e alle sospensioni dei dottorandi dalle attività del Dottorato, nonché in merito all'ammissione all'esame finale (cf. Articolo 11).

Articolo 4 (Deleghe e commissioni)

Il Collegio può delegare singoli membri o commissioni formate da più membri ad occuparsi di aspetti specifici dell'attività del Dottorato, quali – ad esempio – gestione dei fondi del Dottorato, coordinamento didattico, coordinamento della mobilità internazionale, cura della comunicazione e della pagina web. Per il coordinamento di attività di cui all'Articolo 2, comma 2, tali commissioni possono includere la partecipazione di una rappresentanza dei dottorandi.

Articolo 5 (Organizzazione delle attività formative)

1. Il Collegio promuove le attività formative del Dottorato di Ricerca, erogate nelle seguenti forme:

- a. corsi di dottorato frontali promossi dal Dottorato in Matematica o da altri Dottorati anche in materie affini (di seguito: corsi di dottorato);
 - b. corsi mutuati da Corsi di Laurea Magistrale in Matematica o materie affini (di seguito: corsi mutuati);
 - c. scuole estive, corsi di lettura, gruppi di lavoro (di seguito: altre attività formative);
 - d. percorsi individuali di formazione.
2. La modalità di validazione delle attività formative, pur rimanendo a discrezione del docente responsabile dell'attività, si articola preferibilmente come segue da parte del fruitore:
- a. esame scritto e/o orale tradizionale;
 - b. relazione sull'attività svolta sotto forma di seminario, relazione scritta o redazione di note del corso.
3. Il Collegio, avvalendosi eventualmente delle valutazioni del docente esaminatore o di un docente responsabile dell'attività, certifica la validità dell'attività formativa svolta. Il modulo di validazione deve poi essere consegnato alla Segreteria del Corso di Dottorato in Matematica a cura del fruitore dell'attività.
4. A seguito della validazione di una delle attività formative, il Collegio riconosce:
- a. per i corsi di dottorato di cui al precedente comma 1, lett. a: 4 CFU per corsi di durata inferiore alle 8 ore; 6 CFU per corsi di durata almeno pari a 8 ore e inferiore a 16 ore; 8 CFU per i corsi di durata almeno pari a 16 ore;
 - b. per i corsi mutuati di cui al precedente comma 1, lett. b, 6 CFU;
 - c. per le altre attività formative di cui al precedente comma 1, lett. c, 4 CFU.
- Per le attività formative rientranti in percorsi individuali di formazione, di cui al precedente comma 1, lett. d, il Collegio valuta caso per caso il numero di CFU riconosciuti.
5. Gli obblighi formativi sono considerati assolti al raggiungimento dei 20 CFU conseguiti all'interno dei primi due anni del corso di dottorato, di cui almeno 12 CFU da conseguire entro il primo anno del corso di dottorato (tenendo conto di eventuali periodi di sospensione o di congedo).

TITOLO III – I DOTTORANDI

Articolo 6 (Competenze linguistiche)

Al momento della presa di servizio, ogni dottorando si impegna ad acquisire quanto prima le competenze linguistiche sufficienti a fruire delle attività formative individuate (cf. Articolo 5).

Le attività formative di cui all'Articolo 5, comma 1, lett. a-c-d, sono svolte, se richiesto da almeno uno dei partecipanti, in lingua inglese.

Le attività didattiche di cui all'Articolo 5, comma 1, lett. b, sono svolte nella lingua

prevista dall'ordinamento della corrispondente Laurea Magistrale.

Articolo 7 (Il supervisore)

1. Ogni dottorando del primo anno si impegna ad individuare una persona qualificata, usualmente afferente al Dipartimento di Matematica "G. Castelnuovo", disponibile a seguire il lavoro di tesi in qualità di supervisore. Eventuali difficoltà nella ricerca del possibile supervisore devono essere comunicate tempestivamente al Collegio.
2. Il Collegio approva i supervisori ed eventuali co-supervisori della tesi di dottorato.
3. Il supervisore:
 - a. monitora periodicamente i progressi nell'attività di formazione e di ricerca, e quando richiesto ne riferisce al Collegio;
 - b. in preparazione dell'esame finale dei dottorandi sotto la sua supervisione, propone al Collegio i nomi dei valutatori della tesi entro quindici giorni dalla scadenza per l'individuazione degli stessi da parte del Collegio, indicata nell'Allegato A (cf. Articolo 9).

Articolo 8 (Passaggio d'anno)

1. Entro un mese dal termine del primo anno di corso (tenuto conto di eventuali sospensioni o congedi), ogni dottorando presenta una relazione sull'attività formativa e di ricerca svolta, riportando in particolare:
 - le attività formative frequentate e validate; qualora queste non siano sufficienti ad assolvere completamente agli obblighi formativi di cui all'Articolo 5, comma 5, la tipologia delle attività formative che si intende frequentare durante il secondo anno di corso;
 - la partecipazione a cicli di seminari e/o gruppi di lavoro;
 - eventuali periodi di studio svolti all'estero;
 - l'attività di ricerca svolta relativa al proprio progetto di dottorato, e le eventuali pubblicazioni prodotte.

I dottorandi sostengono un colloquio di passaggio d'anno, di fronte al Collegio o ad una commissione delegata dal Collegio, durante il quale si verifica che questi:

- abbiano ottemperato agli obblighi formativi di cui all'Articolo 5, comma 5;
- abbiano individuato un possibile tema di ricerca per la tesi, acquisito le conoscenze necessarie per affrontare l'attività di ricerca in tale ambito ed

ottenuto la disponibilità di un qualificato docente a svolgere il ruolo di supervisore.

Il Collegio può approvare o non approvare l'ammissione al secondo anno.

2. Entro un mese dal termine del secondo anno di corso (tenuto conto di eventuali sospensioni o congedi), ogni dottorando presenta una relazione sull'attività formativa e di ricerca svolta, riportando in particolare:
 - le attività formative frequentate e validate;
 - la partecipazione a cicli di seminari e/o gruppi di lavoro;
 - eventuali periodi di studio svolti all'estero;
 - l'attività di ricerca svolta relativa al proprio progetto di dottorato, e le eventuali pubblicazioni prodotte.

Il Collegio, o una commissione delegata dal Collegio, verifica che questi:

- abbiano assolto completamente gli obblighi formativi di cui all'Articolo 5, comma 5;
- abbiano fatto significativi progressi nell'attività di ricerca, e siano in grado di esporre con competenza e sicurezza tali progressi e le linee di sviluppo future.

Il Collegio può approvare o non approvare l'ammissione al terzo anno.

Articolo 9 (Relazione finale e valutazione della tesi)

1. In preparazione all'esame finale del dottorando, il Collegio individua e nomina i valutatori esterni per la tesi di dottorato, sentite le proposte ricevute dal supervisore (cf. Articolo 7, comma 3, lett. b). L'individuazione avviene entro la scadenza riportata nell'Allegato A, in base alla prima sessione utile in cui sostenere l'esame finale.
2. Entro la conclusione del terzo anno di corso (tenuto conto di eventuali sospensioni o congedi), ogni dottorando consegna la tesi al supervisore, che provvede ad inoltrarla ai valutatori esterni, nominati in precedenza dal Collegio. Contestualmente ogni dottorando invia al Collegio una relazione sulle attività formative e di ricerca svolte nell'arco dell'intero triennio e sul contenuto della tesi.
3. I valutatori esterni forniscono al Collegio, entro 45 giorni dal ricevimento della tesi, un parere dettagliato sull'originalità e la rilevanza dei risultati contenuti nella tesi, e sulla redazione della tesi stessa. In tale parere specificano se la tesi può essere difesa entro la conclusione della sessione corrente (cf. Allegato A) o se si richiede un ulteriore periodo non superiore a sei mesi per raggiungere risultati

più significativi.

Articolo 10 (Seminario presso il Dipartimento di Matematica "G. Castelnuovo")

Prima dell'esame finale (vedi Articolo 11), il dottorando tiene un seminario presso il Dipartimento di Matematica "G. Castelnuovo", riferendo i risultati della propria attività di ricerca.

Articolo 11 (Esame finale)

1. Il Collegio, sentito il parere dei (co-)supervisor e preso atto del parere positivo dei valutatori esterni, ammette il dottorando a sostenere l'esame finale.
2. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore entro un mese dalla discussione. Al momento della nomina della Commissione giudicatrice, il dottorando invia ai suoi membri una copia cartacea o digitale della tesi, revisionata tenendo conto anche degli eventuali commenti dei valutatori esterni.
3. Entro la conclusione della sessione (cf. Allegato A), la Commissione giudicatrice si riunisce per la discussione della tesi da parte del dottorando.

TITOLO IV – NORME COMPLEMENTARI

Articolo 12 (Regolamento di Ateneo)

Per tutto ciò che non è espressamente menzionato in questo Regolamento, completo dei suoi allegati, si fa riferimento al vigente *"Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca"* di Sapienza Università di Roma.

ALLEGATO A

I dottorandi, al termine della durata legale del corso di Dottorato, discutono la tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca nella prima sessione d'esame finale utile. Le sessioni di esame finale previste sono tre, che si concludono rispettivamente il 30 gennaio, il 30 maggio e il 30 settembre di ciascun anno. Ciascuna prevede i seguenti adempimenti propedeutici e finali:

1. Individuazione valutatori esterni;
2. Consegna tesi ai valutatori esterni;
3. Giudizio dei valutatori esterni;

4. Nomina Commissione giudicatrice;
5. Discussione tesi e conseguimento titolo.

Si riporta di seguito la tabella sinottica riportante le scadenze per la conclusione dei suddetti adempimenti.

| ADEMPIMENTO | I SESSIONE | II SESSIONE | III SESSIONE |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Individuazione valutatori esterni | Entro 30 giugno anno precedente | Entro 30 ottobre anno precedente | Entro 28 febbraio |
| Consegna tesi ai valutatori esterni | Entro 31 ottobre anno precedente | Entro 28 febbraio | Entro 30 giugno |
| Giudizio valutatori esterni | Entro 15 dicembre anno precedente | Entro 15 aprile | Entro 15 agosto |
| Nomina Commiss. giudicatrice | 1 mese prima della discussione | 1 mese prima della discussione | 1 mese prima della discussione |
| Discussione tesi | Entro 30 gennaio | Entro 30 maggio | Entro 30 settembre |